

## **PROGETTO DI INCENTIVAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA LIQUIDAZIONE, AI PARTECIPANTI, DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATI DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina la procedura del nuovo processo tributario ed in particolare:

- l'art.2 comma 1 lett. h) che sottopone espressamente alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie concernenti i tributi comunali e locali;
- l'art.12 comma 1 che introduce l'obbligo di assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato per "le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'Ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso", per controversie di valore pari o superiore ad Euro 2.582,28;
- l'art.15 che nel disciplinare le spese di giudizio stabilisce al comma 2 che "i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali", mentre al comma 2 bis, introdotto dal D.L. n.437/8.8.96 convertito nella legge n. 556/24.10.96, sancisce che "nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza";

Vista la legge n. 549/28.12.95 che all'art.3 comma 196 bis (introdotto alla legge n. 556/96) prevede che gli importi liquidati ai sensi dell'art.15 comma 2 bis vengano inseriti in apposito fondo destinato ad "incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa";

Considerato che i dipendenti in servizio presso L'Ufficio Tributi in occasione di ricorsi presentati in materia di ICI, TARSU, ICIAP ed eventuali altre entrate, rappresentano l'ente provvedendo alla stesura delle memorie, alla definizione delle conciliazioni giudiziali, alla trattazione ed alla discussione presso la locale commissione tributaria, nonché in fase di appello presso la commissione tributaria regionale;

**Considerato inoltre che il Comune avvalendosi della competenza dei propri dipendenti, che nell'approntare la difesa dell'ente dimostrano una specifica professionalità, realizza un indubbio risparmio economico in quanto evita di ricorrere all'affidamento di incarichi a professionisti esterni;**

Considerato che per i dipendenti dell'Ente locale che curano l'attività contenziosa dell'Ente stesso, la fonte normativa a sostegno del medesimo trattamento incentivante previsto dalla citata legge n. 549/28.12.95 per i dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria è da rinvenirsi nelle norme seguenti:

- nell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (disciplinante la "Potestà regolamentare in materia di Imposta comunale sugli immobili"), a tenore del quale "Con Regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: ... p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto".
- nell'art.3, comma 57, L. 662/1996 il quale stabilisce, al primo capoverso, che "Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune".
- nell'art.13 ("Compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi") del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, adottato in attuazione della suddetta potestà regolamentare, nel quale è stabilito che "In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con atto della Giunta Comunale vengono attribuiti compensi

- incentivanti al personale addetto."
- nell'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 05.10.2001 (interpretativo dell'art. 15, comma 1, lett. k), del C.C.N.L. del 01.04.1999 afferente alle "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività";
- nella "Dichiarazione congiunta n. 4" del C.C.N.L. dell'area della dirigenza dello stesso Comparto stipulato in data 22.02.2006 23.12.1999).

Ritenuto legittimo, pertanto, che gli onorari e le spese di giudizio liquidati dal giudice in caso di vittoria nel contenzioso e recuperati dal contribuente vengano assegnati a favore dei dipendenti dell'Ufficio Tributi, ancorchè sia altrettanto legittima la loro devoluzione anche in caso di compensazione delle spese di giudizio ai sensi del R.D.L. n.1578/1933 e della relativa Tariffa professionale degli avvocati;

Ritenuto di individuare i dipendenti partecipanti al progetto tra coloro che hanno svolto e svolgono mansioni relative alla gestione del contenzioso tributario di primo e secondo grado, in relazione all'effettivo carico di lavoro, cosicchè gli elenchi sono i seguenti:

- Claudia M. Rufer - Dirigente
- Frutteti Mauro - Categoria D
- Pellegrini Danila - Categoria D
- Villani Davide - Categoria C

Stabilito che il progetto sarà retribuito con le somme liquidate dalle Commissioni Tributarie nelle sentenze di primo e secondo grado ed incassate dalle parti soccombenti una volta che le sentenze stesse siano passate in giudicato, previo l'accantonamento in favore dell'Ente del 10% degli importi riscossi a titolo di spese;

Stabilito che le somme come sopra determinate saranno ripartite periodicamente, una volta riscosse, secondo dei parametri stabiliti sulla base del carico di lavoro specifico di ognuno e ponderati in base al livello di appartenenza di ognuno;

Considerato che, a tal fine, i parametri sono stati attribuiti alle persone dei partecipanti sulla base dei seguenti carichi di lavoro:

Claudia M. Rufer, Dirigente:

dirige tutta l'attività specifica del contenzioso, di cui ha la responsabilità, partecipa alle udienze presso le commissioni tributarie in qualità di difensore dell'Ente, collabora con il Funzionario Frutteti Mauro per la redazione degli atti processuali e nella più generale analisi delle strategie processuali.

Frutteti Mauro, Funzionario:

redige tutti gli atti processuali, anche in collaborazione con il Dirigente, partecipa, in qualità di difensore dell'Ente, a tutte le udienze presso le Commissioni tributarie, disgiuntamente o congiuntamente con il Dirigente, sovrintende, anche in collaborazione con il dirigente all'analisi delle strategie processuali.

Pellegrini Danila, Istruttore Direttivo:

cura la preparazione dei fascicoli processuali e cura i contatti di tipo amministrativo con le Commissioni tributarie.

Villani Davide, Istruttore Amministrativo:

cura i rapporti con le Commissioni tributarie, l'esame delle sentenze e tutta l'attività volta ad incassare le

spese di giudizio attribuite all'Ente dalle Commissioni tributarie.

Considerati, poi, i livelli di appartenenza di ciascuno, si è addivenuto a stabilire i parametri percentuali in base ai quali verranno ripartite le somme i quali sono:

- Claudia M. Rufer, Dirigente, 40%
- Frutteti Mauro, Funzionario, 30%
- Pellegrini Danila, Istruttore Direttivo, 15%
- Villani Davide, Istruttore Amministrativo, 15%

Considerato che l'importo spettante a ciascun partecipante al progetto deve essere considerato al lordo degli oneri onnicomprensivi a carico dell'Ente;

Di stimare il valore del progetto in Euro 1,800,00, come segue:  
quanto ad Euro 1.080,00 sul fondo riservato al personale dipendente;  
quanto ad Euro 720,00 sul fondo riservato al personale dirigente;

Il progetto Commissioni Tributarie è inserito tra i progetti incentivanti, di cui all'art. 15 lettera K del vigente CCNL, e disciplinati dall'accordo aziendale applicativo del vigente contratto di comparto;

Al dirigente del Settore 4 Dott.ssa Claudia Rufer è attribuita la responsabilità di gestione del progetto nel suo complesso e che l'ufficio, operativamente incaricato del controllo e della predisposizione dei provvedimenti di liquidazione è l'Ufficio Tributi.